

Sintesi delle novità introdotte dal Decreto-legge n. 145/2024

Una valutazione della UIL

Introduzione generale

Il Decreto-Legge n. 145 dell'11 ottobre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori e protezione internazionale, è stato convertito in legge dal Senato il 4 dicembre 2024. Il numero della legge di conversione sarà assegnato al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il dispositivo, suddiviso in tre capi principali, si propone di rendere più efficienti le procedure migratorie, combattere il lavoro sommerso e disciplinare il soccorso in mare e i procedimenti di identificazione e respingimento. La UIL si è espressa in forma articolata sul nuovo testo di legge, evidenziando aspetti in chiaroscuro nel provvedimento stesso, con indubbe razionalizzazioni e miglioramenti di alcuni aspetti relativi ai flussi d'ingresso, senza però superare il limite principale - quello della chiamata a distanza - che lo rende disfunzionale sul piano del matching della domanda ed offerta della manodopera etnica. Esistono inoltre, alcuni provvedimenti di natura punitiva e draconiana, che nulla hanno a che vedere con la razionalizzazione del provvedimento, ma piuttosto con un carattere ideologico "anti straniero": in particolare sul piano dell'unità familiare e sui diritti connessi alla protezione internazionale e l'asilo. Dubbi permangono anche sull'efficacia dell'art 18ter in materia di protezione delle vittime di sfruttamento e caporalato. Procediamo nell'esame di merito:

Capo I: Modifiche alla disciplina dell'ingresso per motivi di lavoro

1. Digitalizzazione e semplificazione:

- Introduzione di obblighi per il datore di lavoro, come l'elezione di un domicilio digitale per lo scambio di comunicazioni legali.
- Semplificazione della sottoscrizione del contratto di soggiorno in forma digitale, con trasmissione telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Riduzione dei tempi per il "labour market test" da 15 a 8 giorni per la verifica di disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio.

2. Soppressione di quote rigide:

- Eliminazione del limite di quote per la conversione di permessi di soggiorno per studio o lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato.

3. Ricongiungimento familiare:

- Richiesto un soggiorno legale e ininterrotto di almeno due anni per i richiedenti, con l'eccezione dei figli minori.
- Verifica obbligatoria dell'idoneità alloggiativa da parte del Comune competente, includendo le condizioni igienico-sanitarie e il numero degli occupanti.
- Esclusione delle nuove disposizioni per i titolari di protezione internazionale.

4. Procedure sperimentali per il 2025:

- Canale sperimentale per l'assistenza familiare e sociosanitaria, con l'ingresso di 10.000 lavoratori stranieri per anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

5. Rafforzamento delle garanzie:

- Introduzione di sanzioni per datori di lavoro che non confermano l'assunzione di lavoratori richiesti o che presentano domande non seguite da contratti.

- Esclusione del silenzio assenso per lavoratori provenienti da Paesi considerati ad alto rischio di irregolarità (Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka).

Commento: molti di questi aspetti sono indubbiamente migliorativi, in quanto si propongono di rendere più rapida e funzionale la gestione delle domande, ostacolando quelle fasulle, presentate ad opera di datori di lavoro di dubbia buona fede, e ridurre l'indegno mercato dei permessi di soggiorno. Assolutamente negativa, per la UIL, è la parte concernente il ricongiungimento familiare, con disposizioni che ne rendono più difficile e tardivo l'ottenimento, minando così il diritto all'unità familiare, elemento che consideriamo essenziale per l'integrazione e il benessere sociale dei lavoratori stranieri. Restano infine le difficoltà di gestione amministrativa delle domande, il cui superamento si potrà verificare solo ex post: valga per tutti il "labour test" condizionato dalla funzionalità dei centri per l'impiego.

Capo II: Lotta allo sfruttamento lavorativo

1. Tutela delle vittime:

- Introduzione del permesso di soggiorno per "casi speciali" a favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, con durata iniziale di sei mesi rinnovabile.
- Possibilità di conversione del permesso in motivi di lavoro o studio.

2. Percorsi di integrazione:

- Misure di assistenza per l'inserimento lavorativo e sociale delle vittime, tramite programmi individualizzati.
- Accesso all'assegno di inclusione in deroga ai requisiti ordinari di residenza.

3. Collaborazione con le autorità:

- Premialità per le vittime che contribuiscono all'emersione del reato, incluse protezioni simili a quelle dei testimoni di giustizia.

Commento: Anche su questo capitolo la UIL dà un parere sostanzialmente positivo. Richiama però le difficoltà legate alla condizione posta alle vittime di caporalato di "contribuire utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili". Non sempre queste ultime, a nostro parere, saranno in condizione di denunciare il proprio sfruttatore. Questo a causa soprattutto di possibili minacce dello stesso – o di altri compagni di lavoro – e della condizione posta dal legislatore che potrebbe dissuadere la vittima di correre rischi, senza la sicurezza di una piena protezione da parte dello Stato. Meglio sarebbe stato limitare l'apporto della vittima, ad un generico contributo e la disponibilità ad emergere. Resta anche il problema del recupero salariale e contributivo sottratto con il lavoro nero, reso incerto - malgrado la denuncia degli ispettori - da l'assenza di un fondo pubblico di garanzia.

Capo III: Flussi migratori e protezione internazionale

1. Soccorso in mare:

- Regolamentazione delle operazioni di ricerca con aeromobili privati, con sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di inosservanza.

2. Identificazione dei migranti:

- Obblighi di cooperazione per richiedenti asilo e migranti irregolari, inclusa l'analisi dei dati contenuti in dispositivi elettronici, previa convalida del giudice.

3. Procedure di frontiera:

- Introduzione di ulteriori ipotesi di respingimento per migranti soccorsi in mare o rintracciati in attività di sorveglianza.
- Riduzione dei tempi per il ricorso contro trattenimenti alla frontiera da 14 a 7 giorni.
- Trasferimento alle Corti d'Appello l'esame della revoca o conferma della permanenza del richiedente in Italia

4. Ritiro e revoca della protezione speciale:

- Competenza attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo per revocare la protezione speciale in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato.

Commento: Su questo aspetto la UIL è fortemente preoccupata per il rischio che la nuova legge possa comprimere i diritti fondamentali delle persone che richiedono protezione ed asilo. La legislazione internazionale, infatti, considera la necessità che ogni situazione ed ogni domanda venga esaminata nel merito, anche perché i diritti della persona in molti paesi terzi considerati sicuri, sono spesso messi a rischio, a causa di persecuzioni e discriminazioni anche individuali. Tra le norme sovranazionali più note, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status rifugiati e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio su riconoscimento e/o revoca dello status di protezione internazionale. In questo senso non consideriamo sufficiente un esame sommario della richiesta di protezione o asilo, neanche se uno proviene da un Paese con cui l'Italia ha iniziato collaborare per ostacolare i flussi migratori irregolari. Ostacolare l'attività di soccorso delle ONG (a fronte dell'alto numero di morti in mare) non ci pare un atto di umanità e giustizia; come anche il trasferimento delle competenze alle Corti d'Appello dell'esame delle domande, non risponde all'esigenza di un esame equo e competente della domanda, ma solo a tentativi di superare gli ostacoli posti da alcune sentenze giudiziarie. Ci auguriamo che su questi aspetti la Corte Europea di Giustizia si esprima, quanto prima.

Conclusioni: Il Decreto-Legge n. 145/2024 rappresenta un intervento complesso e articolato, con l'obiettivo di razionalizzare i flussi migratori, contrastare lo sfruttamento lavorativo e gestire in modo più efficiente l'immigrazione. Non c'è dubbio che alcuni miglioramenti introdotti sono basati sulla volontà di razionalizzare il dispositivo e combattere il mercato illegale dei permessi. La natura dell'articolato, però rimane complessa e limitata dal principio della domanda a distanza che ne limita funzionalità ed equità. Per la UIL, rimangono critiche significative, in particolare sul diritto all'unità familiare e sulla protezione internazionale. Le nuove norme, a nostro parere, rischiano di comprimere i diritti fondamentali dei richiedenti asilo e delle vittime di persecuzioni, contravvenendo agli obblighi internazionali. La UIL sottolinea che, sebbene alcune misure siano migliorative, altre risultano punitive e ideologicamente orientate, limitando diritti essenziali. Appare cruciale che venga garantita una gestione equa delle richieste e che le istituzioni europee vigilino sul rispetto dei principi di umanità e giustizia.